

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1997

relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi

(97/788/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con la decisione 92/420/CEE⁽³⁾, il Consiglio ha constatato che i controlli ufficiali delle selezioni conservatrici effettuati in determinati paesi terzi offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri; che tale decisione è giunta a scadenza il 30 giugno 1997;

considerando che, a quanto risulta, i summenzionati controlli eseguiti dai paesi terzi citati nella decisione 92/420/CEE, senza pregiudizio del fatto che la ex «Repubblica federale ceca e slovacca» è stata sostituita dalla «Repubblica ceca» e dalla «Repubblica slovacca», continuano ad offrire le stesse garanzie di quelli realizzati dagli Stati membri;

considerando che nel caso della Repubblica di Corea, inclusa nella decisione sopra citata, sono state richieste informazioni complementari; che ulteriori informazioni sono state altresì richieste alla Repubblica federale di Jugoslavia;

considerando che per tali paesi è pertanto opportuno concedere un periodo di equivalenza più limitato, onde disporre del tempo necessario alla raccolta e all'esame delle informazioni richieste;

considerando che, in alcuni paesi, l'esame delle condizioni in cui si effettuano i controlli ufficiali delle selezioni conservatrici di alcune specie supplementare ha rivelato che detti controlli offrono le stesse garanzie di quelli eseguiti dagli Stati membri;

considerando che l'equivalenza concessa a tali paesi dovrebbe pertanto essere estesa a tali specie supplementari;

considerando che risulta inutile confermare l'equivalenza concessa alla Repubblica di Bosnia-Erzegovina, dato che in tale paese non si selezionano varietà di interesse comunitario;

considerando che la presente decisione non impedisce che determinate constatazioni d'equivalenza comunitarie vengano annullate o che la proroga della loro validità venga rifiutata, qualora le condizioni su cui si basano non siano o non siano più soddisfatte; che pertanto, in sede di prove comparative comunitarie, dovrebbero altresì esser raccolte ulteriori informazioni pratiche sulle sementi delle varietà selezionate nel paese terzo interessato;

considerando che alcune disposizioni di ordine tecnico e amministrativo dell'allegato possono subire frequenti adeguamenti; che, al fine di semplificare le procedure attualmente seguite per la modifica dell'allegato, sarebbe opportuno sottoporre tali adeguamenti alla procedura del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I controlli ufficiali delle selezioni conservatrici, effettuati nei paesi e dai servizi indicati nell'allegato per le specie disciplinate dalle direttive del Consiglio ivi elencate in riferimento a detti paesi, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri.

Articolo 2

Gli adeguamenti di ordine tecnico e amministrativo da apportare all'allegato, ad eccezione di quelli riguardanti la prima colonna della tabella, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23 della direttiva 70/457/CEE e all'articolo 40 della direttiva 70/458/CEE.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1999 per la Repubblica di Corea e la Repubblica federale di Jugoslavia e dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2002 per gli altri paesi terzi elencati nell'allegato.

(1) GU L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(2) GU L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27. 11. 1996, pag. 10).

(3) GU L 231 del 13. 8. 1992, pag. 22.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

ALLEGATO

Paese (1)	Servizio responsabile per lo svolgimento dei controlli	Direttive CEE
AR	Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca Instituto Nacional de Semillas Buenos Aires	66/400 66/401 66/402 69/208
AU	Commonwealth Department of Primary Industries and Energy Canberra	66/401 69/208 70/458
BG	Semena i Possadchen Material Sofia	66/400 66/401 66/402 69/208 70/458
CA	Plant Products Division Division des Produits végétaux Nepean Ontario	66/400 66/401 66/402 69/208
CH	Eidgenössische Forschungsanstalt für Landwirtschaftlichen Pflanzenbau Reckenholz Zürich Station fédérale de recherches en production végétale de Changins (RAC) Nyon	66/400 66/401 66/402 69/208 70/458
CL	Servicio Agrícola y Ganadero Departamento de Semillas Santiago	66/400 66/401 66/402 69/208
CZ	Ustřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor osiva a sadby Praha Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture Department of seed testing Praha	66/400 66/401 66/402 69/208 70/458
HR	Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops Zagreb	66/400 66/401 66/402 69/208
HU	Országos Mezőgazdasági Minőség Intézet National Institute for Agricultural Quality Control 1024 Budapest	66/400 66/401 66/402 69/208 70/458
IL	Ministry of Agriculture Plant Protection Services and Inspection PO Box 78 Bet-Dagan 50250 Israël	66/400 66/401 66/402 69/208 70/458

Paese (*)	Servizio responsabile per lo svolgimento dei controlli	Direttive CEE
JP	Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 1-2-1 Kasumigaseki Chiyodaku Tokyo	70/458
KR	Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Vegetables Division Seoul	70/458
MA	Ministère de l'agriculture et de la mise en valeur agricole Direction de la protection des végétaux des contrôles techniques et de la répression des fraudes Rabat	66/401 66/402 69/208 70/458
NZ	Ministry of Agriculture Te Manatu Ahuwhenua Aotearoa MAF Regulatory Authority Wellington	66/401
PL	Inspekcja Nasienna Centralny Inspektorat Seed Inspection Service General Inspectorate Warszawa	66/400 66/401 66/402 69/208 70/458
RO	Ministry of Agriculture and Food Control and Inspections Department Bucharest	69/208
SI	Kmetijski Institut Slovenije Agricultural Institute of Slovenia Ljubljana	66/400 66/401 66/402 69/208
SK	Ustredny Kontrolny a Skusobny Ustav Polnohospodarsky Bratislava	66/400 66/401 66/402 69/208 70/458
TW	Council of Agriculture, Food and Agriculture Department Taipei	70/458
US	United States Department of Agriculture Agricultural Research Service Beltsville, Maryland	66/400 66/401 66/402 69/208 70/458
UY	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Dirección General de Servicios Agronómicos Dirección Granos Unidad Ejecutora de Semillas Montevideo	66/400 66/401 66/402 69/208
YU	Savezno Ministarstvo za Poljoprivredu Federal Ministry of Agriculture Beograd	66/402

Paese (1)	Servizio responsabile per lo svolgimento dei controlli	Direttive CEE
ZA	Department of Agriculture Directorate of Plant and Quality Control Pretoria	66/401 66/402 69/208

(1) AR = Argentina

AU = Australia

BG = Bulgaria

CA = Canada

CH = Svizzera

CL = Cile

CZ = Repubblica ceca

HR = Repubblica di Croazia

HU = Ungheria

IL = Israele

JP = Giappone

KR = Repubblica di Corea

MA = Marocco

NZ = Nuova Zelanda

PL = Polonia

RO = Romania

SI = Repubblica di Slovenia

SK = Repubblica slovacca

TW = Taiwan

US = Stati Uniti d'America

UY = Uruguay

YU = Repubblica federale di Jugoslavia

ZA = Sudafrica